

*Il Direttore*

Roma, ..... - 6 AGO, 2014

Prot. 454616 GR/04/00

**LA PRESENTE É INVIATA ESCLUSIVAMENTE IN MODALITÀ TELEMATICA**

AI COMUNI DEL LAZIO

AGLI ENTI AGRARI DEL LAZIO

**Oggetto: Destinazione delle terre di uso civico e relativi regolamenti per la loro utilizzazione. – artt. 34 e seg. del R.D. 26/02/1928 n. 332. -**

Alla Direzione Agricoltura pervengono richieste di parere, a cura della competente Area Foreste, ai fini dell'approvazione dei Piani di Gestione ed Assestamento Forestale (PGAF) delle proprietà pubbliche dei Comuni e delle associazioni agrarie, comunque denominate, nell'ambito del tavolo tecnico, all'uopo costituito, ai sensi dell'art. 5 della D.G.R. n. 126/2005 – Allegato 2 -

Detti Piani sono strumenti di pianificazione per una gestione forestale sostenibile del patrimonio forestale da applicare a proprietà boschive pubbliche che, nella quasi totalità, sono costituite da territori assoggettati ai diritti di uso civico.

La materia degli usi civici è regolata, com'è noto, dalla legge nazionale 16 giugno 1927, n. 1766, e dal regolamento di esecuzione approvato con r.d. 26 febbraio 1928, n. 332. A seguito dei Decreti del Presidente della Repubblica n. 11/1972 e n. 616/1977 le funzioni amministrative statali in materia di usi civici sono state trasferite e delegate alle Regioni a Statuto Ordinario.

Recentemente oltre alla pianificazione del taglio dei boschi è sempre più frequente la richiesta di autorizzazioni che attengono ad un diverso utilizzo delle terre per procedimenti urbanistici o per la realizzazione di opere pubbliche ma, anche, per regolamentare l'utilizzo delle terre collettive.

In tali situazioni la mancanza o la difformità dell'originaria assegnazione a categoria delle terre di uso civico, connessa alla inesistenza di regolamenti per la loro gestione, o la loro non debita approvazione nelle forme di legge, impedisce e rallenta l'azione amministrativa in sede di rilascio autorizzazioni, pareri e nulla osta.

In funzione di ciò tutti gli enti titolari dei diritti civici, comuni ed associazioni agrarie, comunque denominate, laddove non siano dotati di un specifico Regolamento degli usi civici, debbono procedere tramite un perito demaniale, iscritto all'Albo regionale istituito con L.R. n. 8/1986, ad

1



una ricognizione delle terre libere ed individuare esattamente la loro natura per attualizzarne la classificazione a categoria mediante apposito provvedimento di competenza della Direzione Agricoltura.

Conseguentemente si dovrà procedere ad uniformare i regolamenti per la gestione delle terre di uso civico, ovvero ad adottarne ex novo laddove risultano sprovvisti o con norme in contrasto con la normativa e direttive vigenti in materia e sottoporli all'approvazione regionale.

Per gli scopi sopra esposti gli enti titolari dei diritti civici possono utilizzare i proventi derivanti dalla gestione delle terre o dalle somme vincolate provenienti dalle alienazioni di cui all'art. 8 bis della L.R. n. 1/1986, richiedendo, comunque, la necessaria preventiva autorizzazione regionale al loro utilizzo.

Si evidenzia che per gli enti titolari dei diritti civici, avere a disposizione gli strumenti di cui sopra debitamente aggiornati ed approvati, rappresenta sicuramente un fatto positivo in quanto consentirà di snellire tutte le procedure che, successivamente all'approvazioni di essi, saranno richieste in funzione sia di approvazione dei P.G..A.F. sia delle proposte urbanistiche od in generale per una diversa destinazione dei fondi.

La stessa struttura rimane a disposizione per gli eventuali chiarimenti o quesiti che si evidenzieranno nel compimento delle suddette operazioni.

Il Direttore Regionale  
(Dott. Roberto Ottaviani)